CITTÀ DI CHIVASSO

Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA N. **120** del **19/03/2020**

Oggetto: ***NUOVE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CHIVASSO***

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, gli articoli 1 e 3:

Art. 1, comma 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area gia' interessata dal contagio del menzionato virus, le autorita' competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.
Art. 3, comma 2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1,nei casi di estrema necessita' ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32copia informatica per consultazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

- il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto : " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in mate-ria di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuati-ve del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che all'art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), commi 1 e 2, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale dispone che:

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.

2. Sull'intero territorio nazionale è' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", applicabile all'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dal 12 al 25 marzo con salvezza delle disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020 e al DPCM 9 marzo 2020, ove non in-compatibili;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale e sia su quello locale;
Considerato che uno dei principali obiettivi della sopra richiamata normativa è quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e. più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio, evitando come previsto dalle afferenti disposizioni ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, consentendo altresì il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

Dato atto che, a seguito dell'interlocuzione con la Direzione Generale, che ha rappresentato l'effettività della situazione epidemiologica sul territorio comunale e in generale all'interno del Distretto Centro dell'ASL TO 4, con possibili rischi di effetti peggiorativi;

Rilevato necessario, pertanto, intervenire con misure maggiormente stringenti in modo da controllare gli spostamenti delle persone, evitando ogni spostamento che non sia indispensabile ai sensi di legge;

Ritenuto, quindi, di disporre, per motivi di prevenzione e cura della salute pubblica,

1. l'interdizione al pubblico, dalla pubblicazione della presente sino al giorno 3 aprile 2020 ore 24,00 incluso (fatte salve eventuali proroghe e/o normative vigenti materia maggiormente stringenti a cui la presente si intende adeguata in maniera automatica, nel rispetto delle disposizioni di legge), di:

- tutte le aree cani, aree verdi, parchi e giardini di proprietà pubblica
- orti urbani

2. l'adozione delle seguenti misure volte al contenimento della diffusione del Coronavirus:
   • l'accompagnamento dei cani per esigenze fisiologiche dell'animale dovrà avvenire entro il raggio di 200 metri dall'abitazione del proprietario, senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone;
   • è vietato sedersi sulle panchine presenti sul territorio comunale laddove non sia possibile rispettare il metro di distanza;

Richiamati il comma 4, dell'art. 50, del d, lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che, nell'ambito di tale emergenza sanitaria, l'Amministrazione Comunale ha già assunto misure finalizzate alla salvaguardia della salute pubblica;

Rilevata la necessità, in relazione al continuo diffondersi del contagio, assumere ulteriori provvedimenti volti a rendere operative sul territorio del Comune di Chivasso le disposizioni dei Decreti di cui sopra;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

ORDINA

Al fine di tutelare la salute pubblica nell'attuale pandemia e di garantire la piena operatività delle disposizioni contenute nei D.P.M.C. di cui in premessa:

1. l'interdizione al pubblico, dalla pubblicazione della presente sino al giorno 3 aprile 2020 ore 24,00 incluso (fatte salve eventuali proroghe e/o normative vigenti materia maggiormente stringenti a cui la presente si intende adeguata in maniera automatica, nel rispetto delle disposizioni di legge), di:

- tutte le aree cani, aree verdi, parchi e giardini di proprietà pubblica
- orti urbani

2. l'adozione delle seguenti misure volte al contenimento della diffusione del Coronavirus:
   • l'accompagnamento dei cani per esigenze fisiologiche dell'animale dovrà avvenire entro il raggio di 200 metri dall'abitazione del proprietario, senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone;
   • è vietato sedersi sulle panchine presenti sul territorio comunale laddove non sia possibile rispettare il metro di distanza;
3. la diffusione di informazioni circa le misure igienico sanitarie in ordine al contenimento del virus attraverso il sito internet, nonché mediante ogni altro strumento idoneo.
4. la trasmissione della presente Ordinanza alla Stazione dei Carabinieri, al Comando di Polizia Municipale e all'ASL TO – 4.
5. Di incaricare il servizio LL.PP. affinchè provveda mediante la squadra manutenzione ad apporre adeguata segnaletica all'ingresso delle aree indicate al punto 1
6. Di demandare ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente Ordinanza la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
7. Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Prefetto della Provincia Torino, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.
8. Contro la presente Ordinanza sono ammissibili ricorso al T.A.R. della Regione Piemonte entro60 gg, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

DÀ ATTO

che l'efficacia delle presenti misure, in vigore da oggi, avrà durata per il periodo sopra indicato

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL DIRIGENTE
Ing. Fabio Mascara

IL SINDACO
Claudio Castello
Firmato digitalmente